

mento Allievi; un altro fu presentato dagli onorevoli Accolla e Gravina.

Se ne darà lettura.

Primo emendamento della Commissione all'ultimo comma dell'articolo 3:

« Le stesse disposizioni saranno applicabili alle persone per cui vi sia fondato motivo di giudicare che si adoperino per restaurare l'antico ordine di cose o per nuocere in qualunque modo all'unità dell'Italia ed alle sue libere istituzioni. »

Emendamento della Commissione all'articolo 4:

« In caso di trasgressione alle ingiunzioni date dall'autorità nei termini dell'articolo precedente, il tempo dell'allontanamento o del confino sarà convertito nella pena del carcere. »

Emendamento del deputato Allievi:

« Le stesse disposizioni saranno applicabili alle persone per cui vi sia fondato motivo di credere che si adoperino per mutare gli attuali ordini politici, o nuocere in qualunque modo all'unità d'Italia. »

Aggiunta al medesimo del deputato Ricciardi:

« Previo il parere in iscritto di una Commissione composta del prefetto, del presidente del tribunale circondariale, del procuratore del Re e di due consiglieri provinciali. »

Art. 3 dei deputati Accolla e Gravina:

« Il Governo del Re avrà la facoltà di assegnare per un tempo non maggiore di un anno il domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi, alle persone sospette, secondo le designazioni del Codice penale del 20 novembre 1859, le quali saranno pubblicate ed avranno forza di legge, non che ai camorristi dietro parere di una Giunta composta del prefetto, del presidente del tribunale, del procuratore del Re, e di due consiglieri provinciali.

« Le stesse disposizioni saranno applicate alle persone che tenteranno turbare l'ordine attuale delle cose, o nuocere in qualunque modo all'unità d'Italia.

« Art. 4. Gli individui di cui nel precedente articolo, trovandosi fuori del domicilio loro assegnato, andranno soggetti alla pena stabilita dall'alinca 2^a dell'articolo 29 del Codice penale italiano, che sarà reso comune alle provincie toscane; il giudizio sarà devoluto al competente tribunale circondariale.

« Art. 5. Come l'articolo quarto della Commissione. »

La parola è all'onorevole Pianciani per isvolgere il suo emendamento. *(Non è presente)*

La parola è all'onorevole D' Ondes. *(Non è presente)*

La parola è all'onorevole Cantù. *(Non è presente)*

La parola è all'onorevole Ricciardi.

RICCIARDI. Se certe parole solenni non solessero avere mal suono in quest'Aula, io direi che, come ieri l'altro dovemmo, per carità patria, **velare la statua della scienza economica, oggi, sempre per eccesso di carità patria, siamo chiamati a velare la statua della libertà.**

Ma prima di tutto io vorrei fare un piccolo appunto agli onorevoli commissari.

È accaduto uno stranissimo fatto. Tre uffici rigettarono il progetto di legge, altri due dichiararono che non potesse essere preso in considerazione dalla Camera se non scoppiando la guerra.

Ora tutti aspettavansi vedere proposta dalla Commissione almeno la sospensione di questo progetto di legge. Invece che cosa abbiamo veduto? Una capitolazione fra il Ministero e la Commissione, Commissione in cui invano sedere si veggono un Crispi, un Mazzarella e un Guerrazzi! *(Bene! a sinistra — Ilarità)*

Io confesso che la mia meraviglia è stata ed è ancora profonda, tanto più che trovo queste parole nella relazione dell'onorevole Crispi:

« Non è una legge di guerra questa che sottoponiamo ai vostri suffragi; essa non sarebbe opportuna, e noi del resto non ne avemmo il mandato dagli uffici. »

Questa confessione, o signori, è veramente preziosa. Essa prova, se non altro, l'inutilità degli uffici, e di questo io mi rallegro, poichè nella serie di emendamenti da me presentati alla Commissione incaricata di riformare il regolamento, trovasi appunto l'abolizione degli uffici. Il perchè su questo io ringrazio in modo speciale la Commissione, e soprattutto l'onorevole relatore.

Signori, la legge che siamo chiamati a votare, e contro la quale io darò palla nera, non è altro che la famosa legge Pica, estesa a tutta quanta Italia.

Ora mai non ci saranno più privilegi; tutti i cittadini potranno essere egualmente spediti a domicilio coatto, e guai a quel cittadino che abbia un nemico! Ei potrà esser la notte tratto dal proprio letto, e mandato a domicilio coatto, e questo senza veruna garanzia, poichè in questa legge non c'è neppure la clausola della legge Pica, la quale almeno voleva che nessun cittadino fosse colpito da quella terribile pena, se non dietro il parere di una Commissione; e su questo si aggira appunto il mio emendamento, poichè, se questa legge deve passare, passi almeno con una attenuazione.

Gli esempi della legge Pica son noti a tutti; io non ne citerò che un solo, il quale vale per molti. Signori, evvi in Sardegna, evvi in Cagliari, condannato a due anni di domicilio coatto, un tale, che l'onorevole Crispi deve conoscere, uno dei *Mille*, Francesco Paolo Del Mastro, il cui fratello, anch'esso dei *Mille*, cadde gloriosamente a Palermo, il giorno 27 maggio 1860. Questo Francesco Paolo Del Mastro è stato due anni a domicilio coatto, siccome camorrista, in virtù della legge Pica, la quale non è certo peggiore di quella che siamo chiamati a votare. Io vi lascio immaginare poi quali sarebbero gli effetti di questa legge nei paesi testè infestati dal brigantaggio, e dove la repressione di esso ha seminato odii inestinguibili. Tutti sanno che nei piccoli paesi in ispecie le popolazioni sono divise in